|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

In linea generale la scuola non produce rifiuti pericolosi derivanti da attività di cui alle lettere c, d e g dell'art. 184 del D Lgs 152/06 e quindi non è tenuta ad iscriversi al SISTRI.

Quindi, una scuola in cui si svolgono unicamente attività di ufficio e didattica senza uso di laboratori, in genere non produce rifiuti pericolosi e non è tenuta all’iscrizione al SISTRI; se invece produce anche rifiuti pericolosi (come nel caso dei laboratori di chimica, meccanica, fotografia ecc), questa è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti pericolosi.

Fra i rifiuti pericolosi, vanno considerate anche attrezzature e materiali di consumo per ufficio come: tubi neon, toner, inchiostri, cartucce per stampanti ed apparecchiature elettroniche dismesse.

Nel caso in cui vengano prodotti questi rifiuti pericolosi, la scuola è comunque tenuta ad iscriversi al SISTRI, pena sanzioni amministrative e pecuniarie da 2.600 euro  a 93.000 euro per omessa iscrizione, mancato pagamento nei termini previsti e omessa compilazione del registro cronologico secondo tempi, procedure e modalità stabilite dal sistema informativo di controllo, indipendentemente dal numero di dipendenti ed in base alle scadenze previste.

Tuttavia, se la gestione delle apparecchiature che possono produrre rifiuti pericolosi (quali toner, inchiostri, apparecchiature elettroniche) è esternalizzata - ad esempio, effettuata interamente da una società terza nell’ambito di un contratto di manutenzione o di leasing - allora è la società che effettua tale attività che dovrà iscriversi al SISTRI.

In caso di iscrizione, per “numero di dipendenti” si intende tutto il personale (docenti e ATA); non vanno quindi considerati gli alunni, anche se gli stessi sono equipararti ai lavoratori allorquando utilizzano i laboratori, mentre non è corretto conteggiare esclusivamente gli addetti dei laboratori che producono rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui i rifiuti prodotti vengano ritirati, a seguito di convenzioni, con il Consorzio di raccolta pubblico oppure vengano affidati a terzi per mezzo di apposite convenzioni con il Comune (è il caso dei rifiuti assimilabili agli urbani e/o i rifiuti derivanti da attività di ufficio), la scuola NON è tenuta ad iscriversi al SISTRI.

Il “Decreto Sviluppo” varato dal Governo il 15 giugno 2012, fissa la nuova entrata in vigore del SISTRI a31 dicembre 2013, per consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema.